



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11515 del 2021, proposto da

Comune di San Salvo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Di Stefano, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Pcm Divisione dello Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento per lo Sport, non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Serracapriola, Comune di Grottaminarda, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13
settembre 2021 di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a
finanziamento nell'ambito dell'iniziativa “*Bando Sport e periferie 2020*” del 13

luglio 2020 e di non ammissibilità a seguito di istruttoria tecnico - amministrativa (all. B al citato Decreto) della domanda di finanziamento del Comune di San Salvo nonché di ogni altro prodromico connesso e conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pcm Divisione dello Sport e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato la nota del 15 dicembre 2021, con cui l'amministrazione resistente – a seguito di quanto disposto con ordinanza Tar Lazio, I-*quater*, 6 dicembre 2021, n. 6851 – ha comunicato di aver *«provveduto al riesame della causa di esclusione, mediante rinnovo dell'istruttoria sull'e-mail trasmessa in sede di soccorso istruttorio»*, e di aver conseguentemente riammesso il ricorrente alla selezione *«con conseguente trasmissione della presente anche al Presidente della Commissione giudicatrice per il seguito di competenza, al fine della valutazione nel merito del progetto presentato dall'Ente ricorrente»*;

Ritenuto che – nelle more della definizione del procedimento di valutazione da parte della Commissione – è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti che potrebbero patire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso (a mezzo del quale l'ente locale ha impugnato sia il provvedimento di esclusione, sia la graduatoria finale della procedura selettiva);

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, il ricorrente possa essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un sunto del ricorso e degli estremi della presente decisione con l'indicazione degli enti collocati nella finale graduatoria di

merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 40 (quaranta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Ritenuto, infine, opportuno – ai fini della decisione di merito della controversia – ordinare all'amministrazione, o comunque alla parte più diligente, di depositare in giudizio gli ulteriori atti adottati dalla Commissione a seguito della nota di riammissione del 15 dicembre 2021 con riferimento alla posizione del Comune di San Salvo, ed in particolar modo di depositare documentazione attestante gli esiti della valutazione, l'eventuale punteggio ottenuto dal progetto del Comune e gli eventuali atti di rettifica della graduatoria finale;

Ritenuto di assegnare alle parti, per provvedere all'incombente istruttorio sopra richiesto, il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, onerando espressamente la parte ricorrente di notificare l'ordinanza medesima alla p.a. anche presso la sede effettiva;

Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio la camera di consiglio del 12 aprile 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Ordina gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa la camera di consiglio del 12 aprile 2022.

Spese al definitivo (cautelare).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO